

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Città Metropolitana di Venezia



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D)**

Dal 12.03.2018 – 31.12.2021

Sommario

ART.1	OGGETTO	3
ART.2	SCELTA DEL CONTRAENTE E CONDIZIONI PARTICOLARI	3
ART.3	DURATA.....	3
ART.4	VALORE	3
ART.5	CRITERI PREMIALI.....	3
ART.6	PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	6
ART.7	SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE	7
ART.8	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	8
ART.9	ORARIO DEL SERVIZIO	8
ART.10	REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	9
ART.11	MONTE ORE	9
ART.12	AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO	9
ART.13	AUTOMOBILI DI SERVIZIO	10
ART.14	CLAUSOLA SOCIALE	10
ART.15	PERSONALE	10
ART.16	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	11
ART.17	REFERENTE RESPONSABILE	11
ART.18	RESPONSABILE COORDINAMENTO OPERATIVO.....	11
ART.19	RELAZIONE ANNUALE	12
ART.20	ELENCO NOMINATIVI OPERATORI.....	12
ART.21	FORNITURA MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	12
ART.22	SEDE OPERATIVA.....	12
ART.23	RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA.....	13
ART.24	RISPETTO D.LGS. 81/2008.....	13
ART.25	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	13
ART.26	PENALITÀ.....	14
ART.27	CAUZIONI.....	15
ART.28	PAGAMENTI CORRISPETTIVI	16
ART.29	CAUSE DI RISOLUZIONE	16
ART.30	ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO, VIGILANZA E CONTROLLO.....	17
ART.31	VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART.32	CESSIONE E SUBAPPALTO	18
ART.33	RECESSO.....	18
ART.34	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	18
ART.35	RISPETTO D.LGS. 196/2003.....	19
ART.36	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI.....	19
ART.37	SPESE CONTRATTUALI.....	19
ART.38	CONTROVERSIE.....	19
ART.39	SEDE LEGALE.....	19

TITOLO I - OGGETTO DELL'APPALTO E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'incarico per l'esecuzione del Servizio Comunale di Assistenza Domiciliare (SAD).

Tale servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

ART. 2 SCELTA DEL CONTRAENTE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Per la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato il Comune di Torre di Mosto si avvale della collaborazione di una Coop./Impresa, che di seguito verrà chiamata affidatario, individuata a seguito di gara d'appalto esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque concorrenti idonei per la successiva richiesta di R.D.O. da espletarsi sul MEPA, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), D.Lgs.50/2016 senza ammissione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle ditte concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione.

In particolare la Ditta aggiudicataria con l'invio della propria offerta accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 3 DURATA

La durata dell'appalto è nel periodo dal 12.03.2018 al 31.12.2021, salvo differimento del momento iniziale del rapporto, derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 8 art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Torre di Mosto.

Il Comune di Torre di Mosto si riserva la facoltà di avvalersi, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'eventuale proroga del termine di scadenza del contratto, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni in vigore per l'ultimo anno previsto in contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il Comune comunicherà il ricorso alla proroga tramite PEC da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

ART. 4 VALORE

Il valore dell'appalto è quello risultante dall'aggiudicazione, con riferimento alla base d'asta in gara espressa per il periodo dal 12.03.2018 al 31.12.2021, in € 147.600 IVA esclusa (€ 20,50/h x 7.200 h). Su tale importo verrà effettuata l'aggiudicazione, basata sul prezzo orario fornito.

ART. 5 CRITERI PREMIALI

All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi, espressi in centesimi:

- A. PREZZO** punteggio massimo 30 (trenta)
B. QUALITÀ punteggio massimo 70 (settanta)

A. PREZZO

punteggio massimo punti 30(trenta)

Al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti, mentre agli altri offerenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = (Opc \times Pmax) : Odv$$

dove

P = punteggio da assegnare

Opc = offerta più conveniente

Pmax = punteggio massimo attribuibile

Odv = offerta da valutare

Il costo orario del servizio onnicomprensivo di tutto quanto richiesto dal presente capitolato, non potrà superare € 20,50 al netto dell'IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.

B. QUALITÀ

punteggio massimo punti 70 (settanta)

- a) **Curriculum organizzazione: da 0 a 20 punti** grado di stabilità degli operatori O.S.S./ ADEST/ OTA al fine della garanzia e continuità del servizio, attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione dimostrante la qualifica professionale impiegati alle dipendenze dell'Affidataria: i partecipanti dovranno specificare il numero totale degli operatori O.S.S./ ADEST / OTA alle dipendenze alla data del 31/12/2017 e il numero degli operatori O.S.S./ ADEST / OTA con un'anzianità di servizio alle dipendenze dell'aggiudicataria di almeno tre anni. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente tabella:

Numero totale operatori O.S.S./ADEST /OTA alle dipendenze alla data del 31/12/2017

Percentuale operatori OSS /ADEST / OTA con anzianità di servizio di nel triennio 2015-2017 Rispetto al totale indicato	FINO AL 30%	Punti 8
	DAL 31% E FINO AL 65%	Punti 15
	DAL 66% E FINO AL 100%	Punti 20

.....**max 20 punti (secondo ripartizione tabella)**

- b) **Progetto di servizio: da 0 a 50 punti** il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, contenuto in massimo 6 fogli, per un totale di n. 12 (dodici) facciate, in formato A4,

scrittura Times New Roman, altezza carattere 12, ad interlinea singola e massimo 50 righe, allegati di cui ai punti 4 e 5 esclusi, dovrà essere strutturato nei punti di seguito elencati. Le parti di progetto eccedenti le 12 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione. Le componenti tecnico qualitative dell'offerta sono individuate nelle seguenti descrizioni e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni di seguito precisate:

- 1) analisi e conoscenza del territorio considerato, in relazione ai bisogni degli anziani e alla presenza di reti informali. **max 13 punti**
 - a. rilevazione dati sui bisogni degli anziani fino a 4 punti;
 - b. rapporto con il territorio: risorse formali ed informali che si intendono attivare fino a 3 punti;
 - c. programma da realizzare con i servizi (medici, centri diurni, ospedali, centri socio ricreativi, turismo sociale) fino a 3 punti;
 - d. valorizzazione e sostegno reti familiari, di vicinato e amicali fino a 3 punti;
- 2) presentazione degli indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi d'efficacia ed efficienza e soddisfazione degli utenti **max 11 punti**
 - a. indicatori di verifica dei casi in itinere fino a 4 punti;
 - b. indicatori di efficacia dell'intervento fino a 4 punti;
 - c. strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti fino a 3 punti;

- 3) Formazione e supervisione (aggiuntiva rispetto alla formazione minima richiesta all'art.16 del presente CSA), senza oneri aggiuntivi per il comune di Torre di Mosto **max 8 punti**

La Ditta nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato dovrà presentare il progetto formativo che intende attivare, dettagliando finalità, obiettivi, formatori impiegati, azioni e risorse, n. di ore di formazione. Al programma per il personale OSS verrà assegnato un punteggio massimo di 8 punti.

Al programma con il numero di ore maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti, agli altri verrà attribuito un punteggio discendente dalla seguente proporzione:

$$n. \text{ ore proposte} \times 8 : n. \text{ ore massime proposte.}$$

- 4) Esperienza della ditta nei servizi oggetto di appalto, verrà considerata l'esperienza nel settore della gestione dei servizi di assistenza domiciliare presso Enti Pubblici, attribuendo: **max 10 punti**

- 1 punto all'anno, fino al concorso massimo di 10 punti;

L'esperienza maturata dovrà essere certificata dagli Enti Pubblici presso cui sono stati prestati i servizi. Non verranno prese in considerazione le attività per le quali sia intervenuta interruzione del servizio o risoluzione del contratto per inadempimenti della Ditta.

- 5) Ulteriori interventi a miglioramento della qualità del servizio non previsti dal capitolato di assistenza che l'Affidataria si impegnerà ad attuare assumendone i costi. **max 8 punti**

L'attribuzione del punteggio al progetto di servizio avverrà secondo valutazione discrezionale di ciascun componente della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto

le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati, adottando valori ponderali legati alla rispondenza del servizio stesso.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata rispetto ad una scala di misurazione, secondo la tabella riassuntiva seguente:

Coeff.	Rispondenza	Punto 1				Punto 2			Punto 3	Punto 4	Punto 5	Tot (*)
		a	b	c	d	a	b	c				
0,0	Nulla											
0,1	Minima											
0,2	Ridotta											
0,3	Limitata											
0,4	Evolutiva											
0,5	Significativa											
0,6	Sufficiente											
0,7	Buona											
0,8	Discreta											
0,9	Ottima											
1,0	Assoluta											

(*) Calcolato in relazione al coefficiente e alla suddivisione dei punteggi di cui al presente punto B (progetto di servizio)

Ciascun commissario formula la valutazione attribuendo un coefficiente.

Si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si moltiplica per il punteggio attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

TITOLO II - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

ART. 6 PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi di Assistenza Domiciliare, in conformità con quanto previsto dall'art. 15 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si collocano nella rete di servizi territoriali con lo scopo di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita dei soggetti interessati e dei loro familiari, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il S.A.D., quale servizio di base, pone al centro dei suoi interventi la persona nel suo contesto familiare e sociale e consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale eseguite generalmente, ma non esclusivamente a domicilio e rivolte ad anziani, disabili e persone adulte in difficoltà.

In tale ottica il servizio ha l'obiettivo di:

- assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

- favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
- alleggerire l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
- ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
- promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.

ART. 7 SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione e proprio personale, all'esecuzione integrata delle prestazioni sotto descritte, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata esecuzione delle stesse.

Le prestazioni oggetto del presente contratto e richieste alla ditta aggiudicataria sono le seguenti:

1. Aiuto per il governo della casa:
 - Riordino del letto e della stanza;
 - Pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dello stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
 - Cambio della biancheria;
 - Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente;
 - Piccoli lavori di rammendo e cucito;
 - Spesa e rifornimenti;
 - Preparazione dei pasti ed eventuali pulizia delle stoviglie;
 - Attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio.
2. Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:
 - alzare l'utente dal letto;
 - curare l'igiene della persona (aiuto per il bagno, taglio delle unghie, ecc);
 - vestizione;
 - fornitura pasti ed eventualmente aiuto nell'assunzione degli stessi (taglio carne, imboccamento, ecc);
 - aiuto per una corretta deambulazione con o senza ausili;
 - aiuto nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
 - accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo;
 - aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc.;
 - mobilitazione delle persone costrette a letto e cambio di postura periodica.
3. Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali:
 - assistenza e controllo per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico e/o riabilitative non specialistiche;
 - frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito;
 - rilevamento della temperatura corporea;
 - effettuazione di piccole medicazioni su specifica indicazione sanitaria;
 - segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni stabilizzate del cliente.
4. Prestazioni di segretariato sociale:
 - informazioni e/o aiuto per il disbrigo di pratiche a carattere assistenziale, previdenziale e amministrativo;

- informazione e/o facilitazione all'accesso ai servizi;
 - collegamento e collaborazione con il Comune per la utilizzazione di supporti all'anziano (pasti caldi, telesoccorso, ecc.);
 - trasporto e/o accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità.
5. Interventi volti a favorire la vita di relazione:
- partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona;
 - rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.
6. Organizzazione, coordinamento, programmazione:
- partecipazione alle riunioni di programmazione e verifica sui piani di intervento individuali con gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
 - registrazione delle prestazioni (tempi e luoghi) effettuate a favore dell'utenza;
 - contributo alla rilevazione ed analisi dei bisogni del territorio;
 - compilazione puntuale e dettagliata della scheda tecnica individuale di ciascun utente per monitorare l'andamento del progetto assistenziale domiciliare.
7. Altre e eventuali prestazioni concordate nel piano di lavoro individuale e rientranti nei compiti della categoria professionale.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I rapporti intercorrenti tra il Comune di Torre di Mosto e l'aggiudicatario vengono disciplinati da questo capitolato d'appalto nel quale viene precisato che la titolarità del SAD resta del Comune che svolge al riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e controllo.

Il servizio si svolge per tutta la durata dell'anno solare, di massima, presso il domicilio dell'utente, ma anche presso altri luoghi, in base al progetto individuale formulato dall'Assistente Sociale del Comune di Torre di Mosto.

L'assistenza domiciliare tende all'attivazione e stimolo delle capacità potenziali e/o residuali della persona e della famiglia, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che la persona stessa o le famiglie, siano in grado di svolgere direttamente (funzione di stimolo).

Il S.A.D si caratterizza per l'elasticità, flessibilità e tempestività delle prestazioni che possono essere molteplici e diversificate in relazione ai bisogni dell'utente e agli obiettivi da raggiungere.

L'assistenza domiciliare viene erogata da personale professionalmente qualificato e si integra con le prestazioni di altri servizi socio-sanitari, in particolare nell'ambito dei programmi di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), in collaborazione con l'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale.

ART. 9 ORARIO DEL SERVIZIO

Il S.A.D si effettua nei cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 7.00 alle ore 18.00, per un totale presumibile di 7.200 ore, per tutta la durata dell'appalto, da cadenzare in modo proporzionale o in base alle necessità.

In situazioni eccezionali di particolare gravità, il servizio potrà essere esteso anche il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali.

Tale monte ore è comprensivo di:

- lavoro diretto con l'utenza;
- tempi di percorrenza tra un luogo di lavoro e un altro (ad esempio domicilio degli utenti);
- attività svolte dall'Operatore Addetto all'Assistenza non in contatto diretto con l'utenza (back office).

Le attività di back office svolte dall'Operatore Addetto all'Assistenza comprendono:

- partecipazione alle riunioni settimanali con l'Assistente Sociale del Comune;
- attività di cura e aggiornamento delle cartelle sociali dell'utente e della scheda tecnica di monitoraggio.

Non si terrà conto dei tempi di percorrenza tra l'abitazione dell'operatore/sede ditta e quella del primo utente in carico, né al ritorno di quelli tra l'ultimo utente e l'abitazione dell'operatore/sede ditta.

I tempi di percorrenza necessari agli operatori per spostarsi da utente a utente vengono riconosciuti nella misura massima di 10 minuti e sono compresi nel monte-ore suddetto.

La Ditta deve mensilmente rendicontare gli orari effettuati, suddivisi per tipologia di prestazione.

Le prestazioni verranno fornite negli orari concordati e stabiliti tra il Comune e la Ditta.

ART. 10 REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Nell'organizzazione del servizio, le prestazioni effettuate a favore dell'utente dovranno essere giornalmente rilevate e registrate; per il lavoro diretto con l'utenza dovranno essere chiaramente indicati il nome utente, il nome operatore e la data e l'orario della prestazione, mentre per l'attività di back office il nome operatore e la data e l'orario di tale attività. Tali dati dovranno essere a disposizione, sia da parte della Ditta che del Comune.

Spetta al Servizio Sociale della stazione appaltante, la verifica e il controllo dei dati per assicurare l'unitarietà, l'efficacia ed efficienza degli interventi, nonché la congruità e puntualità delle prestazioni del personale.

La verifica in ordine all'andamento dei progetti di intervento verrà effettuata nell'ambito delle riunioni periodiche tra l'Assistente Sociale del Comune e gli operatori del S.A.D.

ART. 11 MONTE ORE

Il monte ore, definito all'art. 9, è riportato solo a titolo puramente indicativo in quanto il Comune riconoscerà il relativo corrispettivo solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese.

Nulla sarà dovuto nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare in numero inferiore a quelle del minimo teorico che, si ripete, ha unicamente valore indicativo.

Eventuali eccezioni in aumento saranno riconosciute solo ed esclusivamente se autorizzate formalmente e in via preventiva dal Responsabile del III Settore.

Spetterà alla Ditta aggiudicataria monitorare mensilmente l'andamento del servizio ed è responsabile in caso di scostamento in più rispetto al totale ore indicato all'art. 9, se non formalmente autorizzato come specificato al punto precedente.

Nessun corrispettivo sarà riconosciuto dal Comune in caso di superamento del monte ore, non preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile del III Settore.

ART. 12 AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

Gli utenti in carico al S.A.D al momento dell'aggiudicazione del nuovo appalto e i relativi progetti d'intervento saranno comunicati all'impresa aggiudicatrice esclusivamente dal Servizio Sociale del Comune di Torre di Mosto.

L'attivazione di nuovi servizi avverrà in base a comunicazione contenente nominativi e relativi progetti d'intervento degli utenti trasmessa periodicamente dal Servizio Sociale alla Ditta appaltante, che la gestirà in base alle disponibilità orarie che si verificano sul totale teorico di cui all'art. 9.

La sospensione temporanea di un servizio SAD deve essere comunicata dall'utente o suo familiare all'Assistente Sociale Comunale che farà comunicazione al Responsabile Coordinamento Operativo della Ditta Aggiudicatrice.

La cessazione di un servizio SAD avviene solamente attraverso comunicazione formale dell'Assistente Sociale alla Ditta Aggiudicatrice.

L'attivazione di un nuovo servizio deve avvenire da parte dell'impresa aggiudicataria entro le 24 ore dalla comunicazione trasmessa dall'Assistente Sociale, salvo diverse e formali comunicazioni relative a situazioni che per la loro gravità siano valutate dal Servizio Sociale come urgenti, previa preventiva stima della disponibilità oraria sul monte ore fissato.

Il S.A.D di cui al presente capitolato deve essere erogato all'utente con continuità, di conseguenza la Ditta dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità.

ART. 13 AUTOMOBILI DI SERVIZIO

L'affidatario dovrà garantire l'espletamento del servizio, per gli spostamenti e gli accompagnamenti a favore degli utenti da effettuarsi durante il servizio, con propri mezzi di trasporto o del proprio personale.

La Ditta affidataria si assume ogni onere in riferimento alla gestione degli stessi (assicurazione, bollo, riparazioni, pulizia, carburante, custodia, ecc) sollevando il Comune di Torre di Mosto da ogni responsabilità per danni che dovessero subire/arrecare gli operatori stessi, gli utenti ed i terzi.

TITOLO III NORME GENERALI

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 50/2016 *"...i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ..."* L'affidatario, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, si impegna prioritariamente ad assumere le maestranze che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, con il mantenimento delle condizioni di miglior favore acquisite (rispettando gli scatti di anzianità già maturati), sempre che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti nel presente Capitolato. Le eventuali restanti prestazioni sono erogate dall'affidatario tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente Capitolato e in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa.

ART. 15 PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi, nello svolgimento del **Servizio di Assistenza Domiciliare** di personale in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale, conseguito a seguito di corsi annuali o biennali organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 20/2001, o equipollente.

Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro, nonché possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni del servizio.

La Ditta dovrà impiegare per tutta la durata dell'appalto i medesimi operatori al fine di una continuità relazionale con gli utenti e gli stessi potranno essere variati solo per evenienze contingenti, straordinarie e motivate e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

In ottemperanza all'art. 6 della Legge 123/2007 il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

E' fatto divieto alla ditta affidataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio.

Gli operatori sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito dell'orario dei servizi di cui all'art. 9.

In mancanza di uno dei requisiti indicati nel presente Capitolato, l'Ente appaltante potrà chiederne la sostituzione del personale all'impresa affidataria.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

È previsto anche il richiamo del personale su richiesta motivata dall'Ente Appaltante.

Il personale dovrà inoltre essere munito di patente B.

In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi essenziali concordati con l'amministrazione comunale. Il servizio sociale individuerà e segnalerà i nominativi degli utenti beneficiari di interventi essenziali, cui a norma di legge va assicurata la prestazione.

ART. 16 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

La Ditta affidataria ha l'obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento, dei quali verrà concordato il contenuto con i referenti comunali:

- del personale OSS in servizio pari ad almeno 10 ore individuali all'anno e comunque pari a quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato ai fini dell'aggiudicazione, escluse le ore per l'attività di formazione obbligatoria (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche) ;

La Ditta affidataria dovrà altresì attivare:

- a favore degli operatori OSS in servizio opportune occasioni di supervisione, al fine di elaborare le eventuali difficoltà derivanti da problematiche incontrate nello svolgimento del servizio o all'interno del gruppo stesso;

La supervisione e la formazione saranno tenute da esperti di comprovata esperienza nel campo formativo e nella supervisione di operatori sociali e verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro a carico dell'ente appaltante.

Il calendario annuale della formazione/aggiornamento dovrà essere presentato entro il 1° febbraio.

Tutte le ore di formazione obbligatorie e quelle previste dal Capitolato dovranno essere pagate come da Ccnl e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro per cui matureranno tutti gli istituti previsti (es. tredicesima, ferie, tfr, ecc.)

ART. 17 REFERENTE RESPONSABILE

L'impresa aggiudicatrice dovrà individuare un suo referente che sarà l'unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale, nonché responsabile per tutte le provvidenze che riguardano gli adempimenti di oneri contrattuali.

Il nominativo dovrà essere comunicato in sede di gara.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto referente si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare e le risposte dovranno essere sottoscritte dal medesimo referente.

Il Referente Responsabile della Ditta può coincidere con il Responsabile del Coordinamento Operativo.

ART. 18 RESPONSABILE COORDINAMENTO OPERATIVO

L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un unico Responsabile del Coordinamento Operativo, in seguito RCO, responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi ed interlocutore con il Comune per ogni aspetto tecnico relativo ai servizi.

Tale responsabile deve essere in possesso di adeguata esperienza nel settore della gestione del personale quantificabile in almeno anni tre e certificabile da apposita attestazione.

Il nominativo ed il curriculum dovranno essere presentati in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In caso di assenza del RCO per qualsiasi motivo la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente al Comune il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

L'RCO deve essere disponibile e reperibile per il Comune di Torre di Mosto ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.

L'RCO dovrà essere altresì reperibile dagli operatori in servizio e durante tutto l'orario di funzionamento del servizio.

Il Responsabile del Coordinamento Operativo avrà il compito di:

- gestire e coordinare il personale addetto all'assistenza;
- curare e monitorare la regolarità delle presenze del personale;
- curare la realizzazione di ogni aspetto operativo del servizio così come previsto dal presente capitolato;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente, per garantire la continuità degli interventi, assicurando il corretto passaggio di informazioni tra operatore titolare e sostituto e dando opportuna comunicazione circa la sostituzione ed eventuali variazioni di orario al servizio sociale;
- mantenere contatti con l'assistente sociali comunale per la verifica costante dei programmi in atto e dei tempi delle prestazioni;

Il Responsabile del coordinamento operativo può coincidere con il Referente Responsabile.

ART. 19 RELAZIONE ANNUALE

L'impresa aggiudicataria dovrà, con cadenza annuale, rimettere una relazione dettagliata sull'andamento del servizio espletato, evidenziando i dati elaborati relativi all'utenza, i risultati ottenuti, gli eventuali problemi/criticità emersi nel servizio stesso e le ipotesi e proposte di risoluzione.

ART. 20 ELENCO NOMINATIVI OPERATORI

L'elenco nominativo completo degli operatori addetti all'assistenza ed il relativo curriculum dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio. Il Servizio Sociale, entro venti giorni dal ricevimento dei dati sopra citati può disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti previsti.

Non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva la Ditta dovrà documentare, tramite apposita certificazione, il possesso dei requisiti di idoneità sanitaria per ciascun operatore.

L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

La ditta aggiudicataria è ad ogni effetto responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 21 FORNITURA MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

L'affidatario deve assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale.

Pertanto dovrà provvedere a fornire:

- camici cotone multiuso;
- guanti lattice monouso;
- mascherine igieniche monouso;
- altri presidi sanitari prescritti dal servizio prevenzione e sicurezza di lavoro.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedono particolari precauzioni igienico sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori l'affidatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì a fornire ad ogni operatore un cellulare di servizio.

ART. 22 SEDE OPERATIVA

L'impresa dovrà avere o impegnarsi ad avere, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, una sede operativa, da mantenere per tutta la durata dell'appalto, attiva durante la giornata per qualsiasi

comunicazione, anche con personale incaricato ad affrontare eventuali emergenze in assenza del Responsabile del Coordinamento operativo.

La sede dovrà essere sita entro un raggio massimo di 30 km dalla sede municipale del Comune di Torre di Mosto (calcolata come da itinerario “il più breve” scaricato da www.viamichelin.it).

Le riunioni con il Comune si svolgeranno presso la sede municipale.

ART. 23 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta appaltatrice è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti.

La Ditta appaltatrice garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara, esonerando il Comune di Torre di Mosto da ogni responsabilità.

A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico alla stipula di specifica e idonea polizza assicurativa per un massimale di almeno €5.000.000,00 quale limite per sinistro con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. La Copia delle quietanze di rinnovo dovranno essere fornite all'Ente Appaltante dalla Ditta aggiudicataria.

L'impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato di appalto. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

In caso di danni arrecati a terzi, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.

La ditta è, inoltre, tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 24 RISPETTO D.LGS. 81/2008

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L.123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5/3/2008), nell'incarico in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono quindi pari a zero.

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività di cui al presente appalto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi in vigore per il tempo in cui viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della Ditta aggiudicataria le eventuali documentate condizioni economiche di miglior favore maturate nel precedente rapporto d'impiego. La società cooperativa aggiudicataria potrà illustrare i vantaggi economici e giuridici delle condizioni di "socio" ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione di socio, in fase di cambio gestione.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Questa Amministrazione interdirà la partecipazione dell'impresa in dolo a nuove gare per un periodo di cinque anni.

Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l'appalto l'impresa aggiudicataria deve mantenere una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, correttezza che si esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 26 PENALITÀ

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed il regolamento che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00.

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa a mezzo posta certificata dal Comune di Torre di Mosto – Ufficio Servizi Sociali – all'impresa aggiudicataria. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Torre di Mosto – Ufficio Servizi Sociali, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (tramite PEC);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):

- ◆ Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: penale di €.100,00;
- ◆ Disattesa delle indicazioni del servizio sociale nelle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori: €.200,00.
- ◆ Penale di Euro 300,00 per ogni mancato singolo intervento;
- ◆ Penale di Euro 2.000,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti e/o non attestati;
- ◆ Penale di Euro 500,00 per il mancata attivazione dell'intervento entro le 24 ore senza preventiva, scritta e motivata giustificazione;
- ◆ Ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: €.200,00.

- ◆ Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 400,00.
- ◆ Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00.
- ◆ Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della supervisione e formazione ed aggiornamento professionale annuale del personale, secondo quanto proposto in sede di offerta;
- ◆ Penale di euro 2.000,00 ogni qualvolta non sia assicurata una sufficiente continuità di presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici funzionali all'utente e concordati all'interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in cui all'interno di un anno solare (mesi 12) all'utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori diversi.
- ◆ Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00

La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso la Ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 27 CAUZIONI

L'offerta deve essere corredata di una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Tale importo può essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti la ditta affidataria presenterà la cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016) con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della L. n. 348/1982;
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di Istituto di credito all'uopo abilitato i sensi del DPR 635/1956;
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;

- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto entro la scadenza richiesta dall'Ente, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere tempestivamente ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del Servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia (Artt. 103 comma 10, art. 93 comma 7 del D.lgs n. 50/2016).

ART. 28 PAGAMENTI CORRISPETTIVI

Il prezzo orario sarà quello risultante dal verbale che concluderà la gara. Tale prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i servizi, prestazioni e spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sulla Ditta appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.

L'importo convenuto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e verrà adeguato annualmente, a partire dal secondo anno, esclusivamente in base dell'aggiornamento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurato nel mese di Gennaio.

Alla liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario si provvederà mensilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Le fatture inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché all'aggiudicatario.

ART. 29 CAUSE DI RISOLUZIONE

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste il Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. e seguenti, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto nei modi previsti dalla legge nei seguenti casi:

- Abbandono del servizio, salvo le giustificate cause;
- Mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta appaltatrice secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato speciale d'oneri, senza alcuna deroga;
- Cessione o subappalto totali o parziali delle prestazioni. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- Inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- Gravi inadempienze normative;
- Mancato assolvimento e rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i..

Il comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con solo preavviso scritto inviato tramite PEC almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale di risarcimento per i danni subiti.

ART. 30 ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica delle congruità e delle puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.

Il Comune attiverà qualsiasi strumento ritenga opportuno ai fini della vigilanza e del controllo.

ART. 31 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'ultimazione delle prestazioni, l'amministrazione eseguirà il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il Certificato di regolare esecuzione, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il Certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore/Esecutore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Se, in sede di verifica di regolare esecuzione, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'aggiudicatario verrà invitato a fornire dette prestazioni, compiute a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito.

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

E' fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione, l'aggiudicatario sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere e/o prestazioni danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione qualora questa avesse preferito fare eseguire dette attività di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione non resterà comunque gravata da onere alcuno.

Con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo risultante dalla relativa liquidazione.

ART. 32 CESSIONE E SUBAPPALTO

Sono vietati il subappalto e la cessione totali o parziali delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo si procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29.

ART. 33 RECESSO

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.n5072016.

Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo PEC; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di apposita penale.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell'amministrazione comunale del contratto di appalto, sarà dato preavviso all'affidatario almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo PEC.

ART. 34 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 35 RISPETTO D.LGS. 196/2003

L'impresa è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi la Ditta adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

ART. 36 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e Determinazioni dell'A.V.C.P. n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Torre di Mosto – Ufficio Servizi Sociali, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 37 SPESE CONTRATTUALI

Il "Documento di Stipula" che sarà generato dal Sistema costituisce il Contratto e dovrà essere assoggettato all'imposta di bollo con oneri a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 38 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente a giudicare per la fase di evidenza pubblica, sino all'aggiudicazione, il T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia Cannaregio 2277.

ART. 39 SEDE LEGALE

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Torre di Mosto.